



Regolamento del Collegio dei Docenti

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Approvato dal Collegio dei Docenti il 12/09/2014

Revisionato dal Collegio dei Docenti Verbale n.1 del 5 settembre 2022 delibera n. 2

LE COMPETENZE

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto e di tutte le riunioni collegiali che prevedono l'ordine del giorno e stabilisce che la possibilità di effettuare sedute in via telematica degli Organi collegiali possa essere mantenuta anche dopo la data di cessazione dello stato emergenziale deliberato dal Consiglio dei Ministri, come possibile alternativa alle sedute in presenza.

Il Collegio dei docenti ha la responsabilità dell'impostazione didattico- educativa in rapporto alle esigenze dell'Istituzione Scolastica e ai criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto.

Ha competenze esclusive per quanto attiene agli aspetti pedagogici e formativi e all'organizzazione didattica. In tali ambiti il lavoro collegiale è mirato ad un'attenta programmazione educativa e didattica e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente e in ottemperanza alla normativa vigente e alle disposizioni del C.C.N.L. della Scuola.

Art. 2

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Fanno altresì parte del Collegio i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di classi dell'Istituto e i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza.

Per alcune questioni riferite alle singole scuole coordinate, il Dirigente riunirà le stesse, separatamente (collegi per sezione).

LA CONVOCAZIONE

Art. 3

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, in seduta ordinaria, secondo il calendario proposto dal Dirigente scolastico. Esso può essere convocato anche ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. In quest'ultimo caso il Dirigente Scolastico convocherà il Collegio entro 15 gg. dalla presentazione della richiesta. La comunicazione dell'o.d.g. deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l'o.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima della seduta. Per sopravvenute ed urgenti esigenze dell'Istituzione Scolastica, il Collegio può essere convocato, in seduta straordinaria ed urgente, con il preavviso di almeno 48 ore. In tal caso i motivi di urgenza devono essere indicati nell'atto di convocazione.

Art. 4



Regolamento del Collegio dei Docenti

L'ordine del giorno viene predisposto dal Dirigente scolastico, tenendo conto del piano annuale delle attività, delle esigenze di servizio, delle proposte di gruppi di lavoro di docenti e delle richieste di 1/3 dei docenti del Collegio.

VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Art. 5

Il Dirigente nomina, di norma, tra i suoi collaboratori il segretario del Collegio che sovrintende alla stesura del processo verbale.

Art. 6

Il Dirigente presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare apre e chiude la seduta, concede la facoltà di parlare, guida la discussione, cura l'ordinato svolgersi dei lavori, pone e precisa le proposte per le quali si discute e si vota, assicura l'osservanza delle leggi e del regolamento.

Art. 7

Il segretario procede, in apertura di seduta, a verificare il numero dei presenti, facendo apporre le firme su apposito elenco delle presenze o chiamando l'appello nominale. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 8

Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate. Non è consentito allontanarsi dall'Aula, neppure momentaneamente, senza la preventiva autorizzazione del Presidente.

LAVORI DELLE SEDUTE

a. Dibattito

Art. 9

I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente; il Presidente chiede al Collegio se vi siano osservazioni su detto verbale; se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato. Se un docente propone una rettifica, il Presidente legge la parte del verbale per la quale si chiede la rettifica.

Art. 10

La richiesta di rettifica viene accolta se approvata a maggioranza dei presenti.

Art. 11

Sugli argomenti compresi all' o.d.g. i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta.

Art. 12

Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle iscrizioni a parlare.

Art. 13

Nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare più di una volta per ogni punto all'o.d.g., oltre all'eventuale breve replica non superiore a tre minuti.

Art. 14

La durata degli interventi nella discussione di ogni punto all'o.d.g. non può superare i 5 minuti; il docente che presenta una proposta di delibera o deve relazionare sull'adempimento delle funzioni strumentali ha a disposizione 10 minuti.

Art. 15



Regolamento del Collegio dei Docenti

Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati, in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliergli la parola.

Art. 16

Gli emendamenti alla proposta di delibera, proposti verbalmente, vanno comunque formalizzati per iscritto prima della votazione.

Art. 17

Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra docenti. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire riportando l'ordine e consentendo l'intervento al docente iscritto a parlare. Se un docente turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi della buona educazione, della prudenza e del civile rispetto, il Presidente lo richiama mettendo a verbale l'accaduto se il fatto è particolarmente grave. In caso di ripetuto comportamento scorretto e un secondo richiamo, il Presidente può disporre l'allontanamento dall'Aula.

Art. 18

Ogni intervento deve riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il docente.

Art.19

Il punto "Varie" conclusivo della seduta non è di norma soggetto a discussione. È data facoltà ai docenti di intervenire in merito a problematiche scolastiche.

b. Votazioni

Art. 20

Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto positivo, contrario o astenuto.

Art. 21

Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento.

Art. 22

Nel caso di più proposte relative allo stesso punto posto all'o.d.g. il Presidente elenca le proposte da votare. Ove siano presenti emendamenti, la relativa votazione deve precedere quella delle proposte integrali a cui si riferiscono, cioè si votano prima gli emendamenti e poi l'intera proposta comprensiva degli emendamenti approvati. Eventuali altre proposte sul medesimo punto in discussione vengono messe ai voti in alternativa solo in caso di non approvazione della prima proposta. Le proposte vengono messe ai voti rispettando l'ordine di presentazione.

Art.23

Tutte le votazioni avvengono in forma palese, per alzata e seduta o per alzata di mano, tranne quelle per l'elezione dei componenti del Comitato di valutazione. Spetta al Presidente indicare le modalità di voto.

Art. 24

Le deliberazioni possono essere adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Una delibera è da considerarsi approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno espresso validamente il voto (positivo o negativo).



Regolamento del Collegio dei Docenti

Il voto degli astenuti non ha valore ai fini della determinazione della maggioranza.

Art. 25

Conclusa la votazione, il Presidente proclama i risultati della stessa.

Art. 26

Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art. 27

Le delibere del Collegio sono atti definitivi e immediatamente esecutivi.

ATTI DEL COLLEGIO

Art.28

Gli atti del Collegio a richiesta sono messi a disposizione dei docenti per la visione, agli stessi può esserne rilasciata copia.

COMMISSIONI

Art. 29

All'inizio dell'anno scolastico su indicazione del Collegio, possono essere costituite commissioni su specifiche tematiche o problematiche della scuola alle quali sono affidati, in via permanente o temporanea, compiti istruttori e di analisi preliminare degli aspetti che sono tenuti ad esaminare. Tali commissioni o gruppi di lavoro hanno soltanto funzione preparatoria delle proposte da sottoporre al Collegio.

AGGIORNAMENTO DEL COLLEGIO

Art. 30

La durata massima di una seduta del Collegio dei docenti è di 3 ore.

Nel caso di mancato esaurimento della trattazione dell'o.d.g., entro le 3 ore, il Dirigente prima di aggiornare i lavori al giorno successivo o ad altra data, chiede al Collegio il parere favorevole a continuare con la trattazione dei punti all'o.d.g. e ne dispone la prosecuzione se il parere favorevole viene espresso dalla maggioranza.

RINVIO

Art. 31

Si può rinviare la trattazione di un determinato punto al Collegio successivo per determinazione motivata del Presidente o su richiesta motivata della maggioranza del Collegio.

Il rinvio è disposto dal Presidente prima che inizi la trattazione del punto. Il Presidente può altresì ritirare un punto all'o.d.g. se non esistono più i presupposti per la trattazione.

VERBALIZZAZIONE

Art. 32

La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non sarà riportato tranne nel caso in cui l'interessato chieda espressamente la messa a verbale di "specifiche frasi".



Regolamento del Collegio dei Docenti

Il verbale viene approvato nella seduta successiva a quella della trattazione degli argomenti. Le copie del verbale da approvare sono rese pubbliche depositandole in segreteria e nel sito nell'area riservata ai docenti, almeno cinque giorni prima della riunione del successivo Collegio Docenti, per assolvere alla visione e alla lettura. Eventuali rettifiche, se approvate, verranno apportate in sede di approvazione del verbale.

NORME FINALI

Art. 33

Il regolamento è approvato a maggioranza assoluta dai componenti del collegio. Con la maggioranza di cui al precedente comma vengono approvate eventuali modifiche o integrazioni del regolamento.